

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 349

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGER, GALLO

Disposizioni per l'indizione di un *referendum* di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea

Presentata il 14 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra Costituzione prevede, all'articolo 80, che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali, escludendo per essa il ricorso al *referendum*; infatti l'articolo 75 esclude espressamente tale strumento di democrazia diretta per i trattati internazionali.

La realtà quotidiana di tutti noi insegna che l'Unione europea ormai scandisce la nostra vita, regola il nostro operare. Con il Trattato firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (ratificato e reso esecutivo dalla legge n. 57 del 2005) è stata adottata una Costituzione per l'Europa; il 13 dicembre 2007 è stato poi firmato il Trattato di Lisbona, a sua volta ratificato e reso esecutivo dalla legge n. 130 del 2008. Di fronte ad atti così importanti e fondamentali per la vita di ogni cittadino italiano ed europeo, rite-

niamo sia inevitabile sottoporre i trattati che aprano l'Unione all'adesione di altri Stati al giudizio di ogni persona che si troverà a confrontarsi quotidianamente con la cittadinanza europea.

Da un sondaggio condotto dall'Eurispes tra novembre e dicembre del 2007 emergeva che il 60 per cento degli italiani intervistati avrebbe preferito essere chiamato, ad esempio, a pronunciarsi sulla Costituzione per l'Europa, piuttosto che delegare la decisione al Parlamento. Dall'indagine risultava inoltre che il 68 per cento degli italiani, di fronte a un eventuale *referendum* di ratifica, avrebbe votato a favore, mentre solo il 12 per cento avrebbe espresso parere contrario.

Riteniamo inoltre che anche di fronte a decisioni come quella, presa dal Consiglio europeo in data 17 dicembre 2004, di av-

viare i negoziati con la Turchia (formalmente iniziati il 3 ottobre 2005) sarebbe stato necessario interpellare la volontà degli italiani. Le nostre perplessità riguardanti l'ingresso di questo Paese nell'Unione europea sono molteplici: prima di tutto lo scarso rispetto dei diritti umani e in particolare, delle minoranze linguistiche; poi l'allargamento eccessivo dell'Unione che arriverebbe a inglobare uno Stato con 70 milioni di abitanti e che porterebbe l'Europa a confinare con Iran, Iraq, Azerbaigian e Siria, aggiungendo non pochi problemi geostrategici a quelli già esistenti. Non dimentichiamo che con l'adesione della Turchia si rinunciarebbe definitivamente all'identità culturale cristiana dell'Europa. Tutti elementi di grande riflessione che ci fanno giungere alla consapevolezza della necessità, in questo caso, di fare ricorso a un *referendum*.

È chiaro che prima di procedere a *referendum* sarebbe necessario iniziare un processo interno di « alfabetizzazione » su alcuni temi europei sui quali purtroppo

l'informazione è sempre troppo carente. Riteniamo che gli italiani, accanto al diritto di esprimersi su queste importanti tematiche, debbano avere anche il diritto di essere informati e di capirne esattamente il significato.

Questa proposta di legge costituzionale si basa sul precedente costituito dalla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, con la quale fu indetto un *referendum* di indirizzo, non previsto dalla Costituzione, sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo eletto nel 1989. Il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* avente per oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea.

Vista l'importanza della questione sottoposta con la presente proposta di legge costituzionale, se ne auspica una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea.

2. La legge di ratifica è promulgata se il quesito sottoposto a *referendum* è approvato con la maggioranza dei voti validi.

3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e i cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 2.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni recate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operano in almeno due regioni e che hanno interesse positivo o negativo verso la formazione

dell'unità europea nonché il sostegno e la promozione dell'Unione europea. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o gruppi politici nonché agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radio-televisive dedicate all'illustrazione del quesito referendario di cui alla presente legge costituzionale.

Art. 3.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

